



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23230/2021** promossa da:

██ con il patrocinio dell'avv. ██████████
██ elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso il difensore avv. ██████████

ATTORE

contro

██ con il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente
domiciliato in ██████████ presso il difensore avv. ██████████
██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via principale:

- **accertare e dichiarare** la mancanza degli ordini di compravendita impartiti da ██████████
di ██████████ ad ██████████ per ciascuna delle operazioni contestate e, per l'effetto,

accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di titoli Astaldi e di titoli BMPS oggetto di causa;

- **accertare e dichiarare** la nullità del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, nonché delle singole operazioni di compravendita descritte in atti, per omessa indicazione della clausola di recesso *ex art. 30, comma 7, T.U.F.* e, per l'effetto, **accertare e dichiarare** la nullità delle singole operazioni di acquisto e di vendita di titoli Astaldi e di titoli BMPS oggetto di causa e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, anche in via alternativa tra loro,

condannare [REDACTED] a restituire in favore di [REDACTED] la somma di **euro 316.938,31**, a titolo di restituzione dell'indebitato *ex art. 2033 cod. civ.* ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

In via subordinata:

- **accertare e dichiarare** la responsabilità e il grave inadempimento di [REDACTED]. per la violazione degli obblighi informativi, dei doveri di condotta, buona fede e diligenza da tenersi prima, durante e dopo la conclusione dei contratti e delle singole operazioni di compravendita previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27, 28, 31, 32, 34, 37 e 53), dal Regolamento Consob 20307/2018, dell'art. 21 del T.U.F., dagli artt. 23-24 del Provvedimento del 29 ottobre 2007 – pubblicato nella Gazz. Uff. 2 novembre 2007, n. 255 ed emanato dalla Banca d'Italia e dalla Consob e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1175 cod. civ.

- **accertare e dichiarare** la responsabilità di [REDACTED] per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 (artt. 39, 40, 41 e 42) in tema di adeguatezza e/o di appropriatezza dell'investimento;

e, per l'effetto dei due punti precedenti

- **dichiarare** la risoluzione del contratto per la prestazione di servizi di investimento e/o delle successive operazioni di acquisto e di vendita di titoli obbligazioni emessi da Astaldi e da BMPS meglio descritte in atti;

- in ogni caso, **condannare** [REDACTED] al risarcimento del danno quantificato in **euro 316.938,31**, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

In via ulteriormente subordinata:

- **accertare e dichiarare** l'annullabilità delle singole operazioni di compravendita di titoli dell'emittente Astaldi per conflitto di interesse *ex art. 1395 cod. civ.* e, per l'effetto, **condannare** [REDACTED] a corrispondere allo [REDACTED] le somme

indebitamente trattenute pari ad **euro 248.416,49**, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In estremo subordine:

- **accertare e dichiarare** il grave inadempimento contrattuale di [REDACTED], così come accertato dall'Arbitro per le controversie finanziarie con la decisione n. 2898 del 22/09/2020 e, per l'effetto, **condannare** [REDACTED] al risarcimento dei danni quantificati dall'ACF in **euro 189.654,54** oltre interessi di mora dalla data della decisione e fino al soddisfo;

In ogni caso:

- **condannare** [REDACTED] al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per mancato adempimento alle statuizioni della decisione n. 2898 del 22/09/2020 dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF);

- **condannare** [REDACTED] al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e c.p.a.

Per parte convenuta

Piaccia all'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione:

1. - respingere in quanto inammissibili e/o comunque infondate, anzitutto per intervenuta prescrizione, e/o comunque indimostrate le domande avversarie tutte per i motivi di cui agli atti causa della Banca, assolvendo la Banca da ogni domanda e responsabilità;

2. - in caso di accoglimento, in tutto o in parte, di qualsivoglia domanda di nullità e/o annullamento e/o risoluzione e/o restituzione, condannare l'attrice a restituire alla Banca i relativi titoli ovvero il ricavato della relativa vendita e/o del loro realizzo, nonché le cedole e, in generale, tutti i frutti percepiti e percipiendi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;

3. - per la non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, escludere ovvero ridurre gli importi in ipotesi dovuti dalla Banca per i motivi tutti di cui agli atti di causa della Banca, anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c. comunque tenendo conto anche di quanto percepito a titolo di cedole e del valore dei titoli.

In via istruttoria: omissis

Con vittoria di spese e competenze professionali e rimborso forfettario delle spese del 15%, oltre IVA e CPA.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la ██████████ conveniva in giudizio ██████████ ██████████ riferendo che in data 16.10.2014 ██████████ eseguiva l'operazione di acquisto di obbligazioni Astaldi 13-20 7,125% per un controvalore totale di € 102.834,82; che in data 8/12/2015, ██████████ eseguiva un'operazione di acquisto di obbligazioni Astaldi 13-20 7,125% per un controvalore di € 100.483,36; che il 29.01.2016, la convenuta eseguiva sul c/c n. 05989 dello ██████████ l'operazione d'acquisto di obbligazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5% 20 per un controvalore di € 44.078,46; che in data 14.6.2016 veniva eseguita una ulteriore operazione di acquisto di obbligazioni Astaldi 13-20 7,125% per un controvalore complessivo di € 98.148,43; che il 24.6.2016 veniva effettuato l'acquisto di obbligazioni di MPS 5% 20 per un controvalore di € 45.888,78; che con decreto 27.7.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze disponeva la conversione dell'obbligazione MPS in azioni ordinarie; che a causa delle suddette operazioni di compravendita di titoli Astaldi e MPS eseguite da ██████████ subiva perdite per un ammontare complessivamente pari ad € 316.938,31; che in relazione a tali operazioni veniva proposto reclamo all'ABF che dichiarava l'intermediario tenuto al pagamento dell'importo di € 189.654,54 con la decisione 2898 del 22.9.2020; che a seguito della procedura di omologazione del concordato di Astaldi i titoli obbligazionari venivano convertiti in azioni; che in data 6.4.2021 lo studio ██████████ liquidava le azioni BMPS incassando un controvalore di € 13.948,02; che il 13.4.2021 liquidava le azioni Astaldi incassando un controvalore di € 8.639,95. Contestava l'attrice che la banca non aveva consegnato una informativa sugli investimenti effettuati; che non erano state consegnate le informazioni sui titoli e sui rischi derivanti dall'acquisto; che le operazioni erano eseguite in assenza della necessaria profilatura. Eccepiva in primo luogo la nullità degli acquisti effettuati per manca degli ordini riferibili allo ██████████ in violazione dell'art. 53 Reg. Consob 16190/2007, non essendo stato segnalato l'esito del servizio di consulenza, a seguito del ricevimento del quale l'attore avrebbe potuto decidere se recedere. Eccepiva, ancora, la mancata indicazione della clausola di recesso previsto dall'art. 30 TUF. Lamentava, quindi, la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF non essendo state rilasciate le informazioni sui titoli acquistati, né in merito al rischio di perdita dell'investimento e al rischio legato all'emittente. Eccepiva, quindi, ancora la mancata acquisizione delle informazioni necessarie informazioni per la valutazione di adeguatezza degli investimenti secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Consob 16190/2007. Rilevava, ancora, come la banca avesse operato in palese conflitto di interessi atteso il suo coinvolgimento in Astaldi. Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento delle violazioni denunciate e la condanna alla restituzione delle somme investite e al risarcimento dei danni.

Si costituiva [REDACTED] contestando la pretesa avanzata e chiedendo il rigetto delle domande proposte. Evidenziava che i questionari Mifid sottoscritti dalla parte attrice fino al 2011 evidenziavano una elevata esperienza e conoscenza dei prodotti finanziari, con un profilo finanziario dinamico e l'obiettivo di una crescita significativa nel tempo, tollerando oscillazioni rilevanti del proprio portafoglio; che nel 2014 veniva sottoscritto un nuovo questionario dove si dichiarava disponibile ad accettare oscillazioni moderate del valore degli investimenti. Riferiva, ancora, che dal 16 ottobre 2014 al 24 giugno 2016 l'attrice provvedeva all'acquisto tramite internet banking senza consulenza da parte della banca le operazioni di investimento oggetto di causa. Specificava che al momento dell'accesso alla piattaforma, a seguito della selezione dei titoli, si apriva in automatico la scheda prodotto relativa ai titoli e l'utente confermava, spuntando gli appositi campi, di avere preso visione delle schede e dell'esito della valutazione di adeguatezza operata dalla banca, dopodichè l'utente confermava l'operazione inserendo i relativi codici; che con comunicazione 31.12.2016 la banca comunicava che il portafoglio aveva assunto un livello non adeguato, comunicazione non riscontrata dall'attore con conseguente accettazione del livello di rischio raggiunto dal portafoglio. Evidenziava, pertanto, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, gli ordini delle operazioni erano stati impartiti direttamente dall'attrice e rilevava che la mancata consegna dell'avviso di cui all'art. 53 Reg Consob 16190/2007 non incideva sulla validità degli ordini. Contestava che nel caso di specie fosse applicabile la disciplina di cui all'art. 30 TUF in tema di indicazione della clausola di recesso, non applicandosi tale disposizione alle operazioni effettuate tramite internet banking. Contestava altresì la genericità e infondatezza delle contestazioni avversarie relative alla violazione degli obblighi di informazione, essendo le operazioni state effettuate in autonomia e senza consulenza della banca. Contestava altresì le allegazioni dell'attore in merito alle caratteristiche dei titoli negoziati di cui non sarebbe stata data adeguata informazione. Eccepiva la prescrizione decennale della domanda di risoluzione e quella quinquennale della domanda di annullabilità nonché l'applicabilità dell'art. 1227 c.c in ragione delle dichiarazioni rese in sede di profilatura Mifid.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte.

Eseguita CTU, con provvedimento del 13.12.2023 la causa era trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Parte attrice formula una serie di domande in relazione all'acquisto dei titoli sopra indicati finalizzate all'ottenimento del ristoro del danno patito in conseguenza di tale acquisto. In particolare, viene formulata domanda di accertamento della nullità degli acquisiti oggetto di causa per mancanza degli

ordini di acquisto nonché dell'avviso della possibilità di recesso di cui all'art. 30 TUF, di risoluzione del contratto per grave inadempimento per violazione degli obblighi di cui al T.U.F. ed al Regolamento Consob n. 16190/2007 o l'annullabilità delle operazioni di acquisto per conflitto di interesse.

In proposito si rileva che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte la causa può essere decisa secondo il principio della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. 20.5.2020 n. 9309 che richiama Cass. n. 18.9.2019 n. 23306., Cass., SU 8.5.2014, n. 9936; Cass. 11.5.2018, n. 11458; Cass. 9.1.2019, n. 363).

Sulla base di tale principio, tenuto conto che le invocate richieste, seppure in via subordinata, hanno conseguente sostanzialmente analoghe sul piano delle richieste restitutorie e risarcitorie formulate, deve prendersi in considerazione la domanda di risoluzione dei contratti di acquisto oggetto di causa con la connessa domanda di risarcimento del danno.

In proposito si rileva che parte attrice denunci il mancato rilascio delle informazioni necessarie relative ai titoli acquistati e ai rischi connessi agli investimenti nonché la mancata acquisizione delle informazioni necessarie per la valutazione di adeguatezza degli investimenti secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Consob 16190/2007.

La banca convenuta contesta le affermazioni avversarie sottolineando come fossero state fornite tutte le necessarie informazioni relative ai titoli acquistati, come tali acquisiti fossero coerenti con le profilature acquisite e, come, in ogni caso, l'attrice aveva provveduto all'acquisto tramite internet banking, senza di consulenza da parte della banca. In merito alla domanda di risoluzione eccepiva poi l'intervenuta prescrizione decennale atteso che i contratti quadro sarebbero stati stipulati nel 2007 e nel 2008.

In relazione a tale ultima eccezione, preliminare rispetto al merito della pretesa avanzata, deve rilevarsi come la stessa sia destituita di fondamento in considerazione del fatto che il dies a quo della prescrizione deve essere fatto decorrere dal momento in cui, rispettivamente, ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo comunque riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. 25.1.2018 n. 1889). Nel caso di specie trattandosi di acquisti avvenuti a partire dal 2014 e fino al 2016 ed essendo la causa stata introdotta nel 2021 e la diffida avvenuta nel novembre 2018 è evidente il mancato decorso della prescrizione decennale e la conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata.

Nel merito la Suprema Corte ha stabilito che *“in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"”* (Cass. SU 19.12.2007 n. 26724 e 26725).

Nel caso di specie risultano in atti il contratto quadro del 24.8.2007 nonché quello in data 17.7.2008. Risulta, inoltre, pacificamente, essere intervenuto in data 6.6.2011 il contratto di servizi internet, cellulare e telefono. Le operazioni oggetto di causa sono state, pertanto, eseguite nell'ambito del contratto quadro del 2008 e del contratto di servizi internet.

La responsabilità invocata dalla parte attrice deve essere qualificata, pertanto, come responsabilità contrattuale.

Per quanto di rilievo in merito alle eccezioni sollevate dalla convenuta in relazione al fatto che l'attore avrebbe effettuato in autonomia gli investimenti oggetto di causa si rileva che nello stesso contratto quadro del 2008 veniva conferito mandato alla banca di prestare una pluralità di servizi di investimento (Negoziazione per conto proprio; Esecuzione ordini per conto dei clienti; Ricezione e trasmissione di ordini; Collocamento e distribuzione) mediante la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti con valutazione di adeguatezza per cui nel caso di specie con riferimento all'acquisto delle obbligazioni Astaldi e alle obbligazioni subordinate MPS, non è invocabile la fattispecie di servizi di investimento diversi da quelli di consulenza e, in particolare, quello di servizi di investimento, regimi previsti dal Reg. Consob 16190/2007 applicabile *ratione temporis*. D'altra parte, è la stessa banca ad allegare che la consulenza sarebbe in realtà stata effettuata e la documentazione relativa ai titoli di cui agli acquisiti sopra indicati sarebbe stata fornita.

Il regime applicabile al caso di specie è, pertanto, quello previsto dagli art. 39 e 40 del Reg. Consob 16190 del 2007 che all'art. 39 prevede che: *1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:*

a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;

b) alla situazione finanziaria;

c) agli obiettivi di investimento.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:

a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;

b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.

3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.

5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.

6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.

7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

E all'art. 40 che: 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:

a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;

b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;

c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.

2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).

3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Ciò premesso la consulenza eseguita nel corso del giudizio, le cui conclusioni sono da considerarsi immuni da vizi logici e metodologici, ha verificato che le analisi del profilo finanziario evidenziando una conoscenza da parte del legale rappresentante dello [REDACTED] delle caratteristiche e dei rischi di strumenti finanziari anche complessi nel cui ambito certamente si possono annoverare i titoli obbligazionari e quelli subordinati oggetto di causa. In particolare, il questionario del 24.8.2007 evidenzia una esperienza nell'investimento molto alta, un orizzonte temporale degli investimenti di lungo periodo e una propensione al rischio molto alta. A seguito del recepimento della normativa Mifid, la propensione al rischio indicata nel primo questionario come molto alta è stata qualificata nel questionario del 17 luglio 2008 come profilo finanziario DINAMICO a cui corrisponde un indicatore di rischio che ha un valore minimo di 8 ed un valore massimo di 24, valutazione confermata anche in quello del 15 settembre 2010.

Con l'aggiornamento del profilo effettuato con il questionario del 14.3.2014 la propensione al rischio viene indicata come "moderata" corrispondente ad un indicatore di rischio che ha un valore minimo di 6,50 ed un valore massimo di 12,50, per cui, a fronte di una conoscenza ed esperienza degli strumenti finanziari anche complessi rimaste sostanzialmente invariate nel tempo è stata riscontrata una diminuzione della propensione al rischio.

Essendo il primo degli acquisti di obbligazioni Astaldi oggetto di causa avvenuto ad ottobre del 2014 è a tale ultima profilatura che deve, pertanto farsi riferimento al fine di valutare l'adeguatezza degli investimenti effettuati.

Con riferimento a tale profilatura la consulenza eseguita ha consentito di appurare che gli investimenti in obbligazioni ASTALDI ed in obbligazioni subordinate MPS risultano compatibili con il livello di

conoscenza ed esperienza in strumenti finanziari manifestati dal legale rappresentante dello [REDACTED]

Rispetto, invece, alla propensione al rischio moderata emergente dalla medesima profilatura del 2014 profilatura, la consulenza ha verificato che le operazioni per cui è causa non sono adeguate tenuto conto del *rating* degli emittenti, dei componenti di rischio degli strumenti finanziari prescelti, della concentrazione degli investimenti effettuati rispetto al portafoglio del cliente.

Per quanto attiene poi la denunciata violazione dei doveri di informazione in relazione agli investimenti effettuati si rileva che l'art. 31 del Regolamento Consob del 2007 sopra citato prevede espressamente che: *"1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.*

2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:

a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;

b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;

c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;

d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.

3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.

4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

5. *Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia*".

La stessa Suprema Corte ha statuito che *"in tema di servizi di investimento mobiliare, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale da soddisfare le esigenze del singolo rapporto in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente, potendo dar corso ad un'operazione non adeguata solo a seguito di ordine scritto dell'investitore, sicché la semplice clausola rischio Paese, per di più apposta solamente sugli ultimi ordini di acquisto, è inidonea a provare l'adempimento dei suddetti obblighi"* (Cass. 31.3.2017 n. 8314). Ancora si afferma che l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (Cass. 9.8.2021 n. 22513)

In merito poi al profilo dell'investitore la stessa Cassazione ha, quindi, affermato che *"in tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi sanciti "ratione temporis" dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art. 28, commi 1 e 2, del Reg. Consob n. 11522 del 1998, non vengono meno nei confronti dell'investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, seguitando a rispondere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole"*. (Cass. 6.12.2022 n. 35789).

Per quanto attiene poi i servizi online deve darsi, inoltre, atto della comunicazione CONSOB n. DI/30396 del 21 aprile 2000 avente ad oggetto: *"Trading on line e regole di comportamento"* che, tra l'altro, prevede che l'intermediario è facoltizzato a rendere disponibile tramite il sito internet il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari che deve essere consegnato prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e deve comunque dotarsi di procedure tecniche e operative che gli permettano di acquisire e conservare idonea attestazione di avvenuta "consegna" del documento. Si prevede ancor che l'intermediario è tenuto in occasione di ogni operazione a fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura e sui rischi delle operazioni al fine di effettuare scelte di investimento consapevoli e ponderate. Le informazioni da far acquisire al cliente possono essere rese note mediante modalità standardizzate attraverso il sito Internet. In merito all'adeguatezza dell'operazione si prevede che l'intermediario deve valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore attraverso apposite procedure che tengano conto delle

caratteristiche oggettive dell'operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente e che gli intermediari devono obbligatoriamente valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria. In quest'ultimo caso, la valutazione va ottemperata secondo i principi generali di diligenza, trasparenza e correttezza, contemplando tutte le informazioni di cui l'intermediario sia in possesso quali ad esempio la professione, la propensione al rischio, l'età. Nel caso di ricezione di disposizioni relative ad operazioni non adeguate l'obbligo di segnalare al cliente l'inadeguatezza e le ragioni della stessa sussiste anche ove il servizio sia reso *on line*. Ove poi il cliente intenda comunque dar corso all'operazione non adeguata l'Intermediario deve richiedere una manifestazione di volontà di conferma effettiva e consapevole, resa nell'ambito di un percorso nel quale il cliente sia posto anche nelle condizioni di dover attestare di aver effettivamente ricevuto le avvertenze dell'intermediario sulla inadeguatezza dell'operazione ordinata. E' comunque assolutamente necessario evitare che il sito sia organizzato in modo da "impostare per default" l'opzione di conferma. L'intermediario è tenuto naturalmente alla conservazione delle relative necessarie "evidenze" (attestanti il consapevole rilascio della conferma dell'ordine da parte del cliente) di cui deve essere garantita l'immodificabilità (art. 69²⁷ del regolamento n. 11522/1998) e l'accesso all'investitore (art. 28, comma 5, del regolamento n. 11522/1998).

Ciò premesso si rileva che nel caso di specie parte convenuta afferma di avere adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche dei titoli che andava ad acquistare. Parte attrice contesta sin dal primo atto successivo alle produzioni della convenuta a sostegno delle proprie allegazioni di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione di tali informazioni.

In proposito si rileva che, come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, la documentazione che la convenuta afferma essere stata fornita ad informazione dell'attore prima degli acquisti effettuati risulta essere priva di certificazione digitale e, pertanto, non idonea ad assurgere a prova dell'effettiva trasmissione di tali informazioni.

In merito si rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla parte convenuta, nessuna invalidità della consulenza può certo essere ritenuta esistente per avere il consulente verificato la mancanza della necessaria certificazione digitale trattandosi di una considerazione tecnica e che, in ogni caso, anche a volerla considerare una considerazione di carattere giuridico, non inficia certo la validità dell'elaborato peritale, potendo il giudice effettuare le proprie valutazioni a prescindere dalle indicazioni del consulente. Peraltro, lo stesso CTU effettua una valutazione tecnica del contenuto delle schede informative relative ai titoli Astaldi e Mps prodotte concludendo per una adeguatezza

dell'informazione sintetica contenuta nelle schede perché il cliente potesse valutare il rischio e la specificità dei prodotti.

In ogni caso si ribadisce che, anche a prescindere dalle considerazioni del CTU sul punto specifico, l'esame della documentazione prodotta dalla parte convenuta a supporto della propria affermazione non consente di ritenere soddisfatto l'onere della prova sulla stessa banca gravante ai sensi dell'art. 21 TUF di avere effettivamente fornite le necessarie informative, trattandosi di documentazione di provenienza unilaterale priva di qualsiasi attestazione digitale attestante l'avvenuta ricezione della stessa. Ancora va rilevato che la scheda informativa relativa all'obbligazione Astaldi è datata 15.6.2016 per cui è impossibile che sia stata fornita per gli acquisti di tali obbligazioni oggetto di causa in quanto effettuati precedentemente a tale data.

Afferma ancora la banca che la stessa avrebbe segnalato l'inadeguatezza delle operazioni eseguite. In merito si rileva che valgono in punto prova dell'effettiva comunicazione di tali segnalazioni le considerazioni appena svolte in punto schede informative mancando anche in questo caso l'attestazione digitale dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni in violazione della citata comunicazione Consob. In merito la CTU ha comunque evidenziato che viene indicata negli ordini del 8/12/2015, 29/01/2016, 14/06/2016 e 24/06/2016 una "non adeguatezza" in funzione "del livello di conoscenza ed esperienza del cliente", indicazione non coerente rispetto alla profilatura effettuata che evidenzia, al contrario, una elevata conoscenza degli strumenti finanziari mentre nessuna inadeguatezza è stata segnalata in relazione alla propensione al rischio moderata manifestata nel questionario citato del 2014.

In conclusione, pertanto, verificata l'inadeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio moderato dell'attore, parte convenuta, su cui gravava l'onere probatorio ai sensi dell'art. 21 TUF, non ha fornito la prova di avere informato l'attore circa le caratteristiche dei titoli oggetto di causa e, anche a volere ritenere che le informazioni siano state ricevute dal cliente, in ogni caso circa l'inadeguatezza degli investimenti effettuati rispetto alla sua propensione al rischio.

Per tali ragioni deve, comunque, ritenersi provato il grave inadempimento agli obblighi assunti dalla banca nei confronti del cliente con il contratto di fornitura dei servizi di investimento per cui è causa. Inadempimento di gravità tale da giustificare la pronuncia di risoluzione dei singoli ordini oggetto di causa invocata dalla parte attrice non essendo neppure stati allegati ulteriori inadempimenti che possano determinare del contratto di servizi di investimento stipulato a monte delle singole operazioni oggetto di contestazione.

La domanda proposta deve essere, pertanto, ritenuta fondata.

Conseguentemente all'accoglimento della domanda di risoluzione deve altresì essere accolta la domanda di restituzione dei titoli oggetto di causa, anche oggetto di conversione, ancora in possesso della parte attrice come formulata dalla banca convenuta, attesi gli obblighi restitutori derivanti dalla risoluzione ai sensi dell'art. 1458 c.c.

Dall'accoglimento della domanda di risoluzione deriva altresì l'infondatezza delle contestazioni della convenuta circa il fatto che la parte attrice avrebbe agito in assenza di buona fede.

Il risarcimento del danno

Per quanto attiene la domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte attrice si rileva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che *“nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio che presumibilmente egli non si sarebbe accollato. Tale danno può essere liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria, salvo non risulti che, dopo l'acquisto, ma già prima della proposizione di detta domanda, il cliente, avendo avuto la possibilità con l'uso dell'ordinaria diligenza di rendersi autonomamente conto della rischiosità dei titoli acquistati, né sussistendo impedimenti giuridici o di fatto al disinvestimento, li abbia, tuttavia, conservati nel proprio patrimonio, dovendo commisurarsi il risarcimento, in tale ipotesi, alla diminuzione del valore dei titoli tra il momento dell'acquisto e quello in cui l'investitore si è reso conto, o avrebbe potuto rendersi conto, del loro livello di rischiosità”* (Cass. 31.12.2013 n. 28810). Principio ancora più di recente ribadito dalla stessa Suprema Corte secondo cui *“nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, l'attività dell'intermediario che proceda all'acquisto di titoli ad alto rischio senza previamente adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente è suscettibile di cagionare un danno risarcibile, consistente nell'aver posto a carico dell'investitore un rischio, che egli, presumibilmente, non si sarebbe assunto, da liquidarsi in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento del relativo acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria”* (Cass. 14.11.2018 n. 29353, Cass. 27.4.2018 n. 10286).

Sulla base di tali principi deve essere, pertanto, presa in considerazione l'ipotesi di calcolo valutata dal CTU in € 313.234,88. Il CTU in proposito precisa che la quantificazione operata non tiene conto della valorizzazione degli strumenti finanziari partecipativi Astaldi in quanto non quotati. In particolare, viene evidenziato che risulta che la liquidazione del patrimonio destinato, i cui proventi netti andranno a favore dei creditori chirografari (tra i quali gli obbligazionisti) titolari degli SFP, è stata prevista nel

periodo 2020-2023 era in corso al momento della consulenza e che l'esito della medesima, peraltro non allegato e documentato dalle parti, potrebbe ridurre in misura corrispondente l'importo di € 313.234,88. Per quanto attiene la contestazione della parte convenuta relativa al concorso colposo della stessa parte attrice nella determinazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione dell'elevata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria si rileva che la stessa Suprema Corte ha avuto modo di precisare che *“in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario, che sia rimasto inadempiente agli specifici obblighi informativi previsti dalla legge con riferimento ad operazioni inadeguate, non può invocare l'attenuazione della sua responsabilità, ex art. 1227 c.c., per non avere l'investitore condiviso i suggerimenti (nella specie, a diversificare gli investimenti o a disinvestire) da lui ricevuti dopo l'esecuzione dell'ordine di acquisto ed entro il termine di scadenza dell'investimento, atteso che una siffatta condotta non comporta un'esposizione volontaria ad un rischio, né viola una regola di comune prudenza”*. (Cass 23.3.2023 n. 8353). Nel caso di specie, si ribadisce, nessun prova vi è in atti della ricezione da parte dell'attore delle valutazioni di inadeguatezza degli investimenti che la banca afferma di avere effettuato e, in ogni caso, nessun avvertimento relativo all'inadeguatezza degli investimenti rispetto alla propensione al rischio dell'investitore sarebbe, comunque, stata eseguita per cui nessun concorso di colpa può essere ravvisato in capo all'attore nella determinazione del danno occorso.

In conclusione, pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di condanna della banca convenuta al pagamento dell'importo di € 313.234,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di cui alla Cass. SU 1712/95 dalla domanda alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dispone la risoluzione dei singoli contratti di acquisto dei titoli oggetto di causa per inadempimento della banca convenuta.

Condanna [REDACTED] a pagare allo [REDACTED] l'importo di € 313.234,88, oltre rivalutazione monetaria e interessi secondo i criteri di cui alla Cass. SU 1712/95 dalla domanda alla sentenza e interessi legali dalla sentenza al saldo.

Condanna lo [REDACTED] a restituire a [REDACTED] i titoli oggetto di causa in suo possesso.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 20.600,00 (di cui € 3200,00 per fase studio, € 2100,00 per fase introduttiva, € 10.300,00 per fase istruttoria ed € 5000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Torino, 13 marzo 2024

Il Giudice
dott. Alberto La Manna